

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità

La sottoscritta GIULIA MICCI nata a PITIGLIANO (GR) il 25/01/1982
residente a PITIGLIANO (GR) in VIA GIOVANNI XXIII n. 312 A
Tel. 389/4315413 PEC giuliamicci@pec.it

- consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità;
- visto il Decreto del Presidente n. 5 del 30/01/2026 con il quale si conferiva l'incarico di EQ per il Servizio Finanziario;

DICHIARA

L'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del **D.Lgs. 39/ 2013**, ed in particolare:

ai fini delle cause di inconferibilità, con riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 3 – 4 - 7:

- ☒ di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale (disposizione prevista dall'art. 3 D.Lgs. 39/2013);
- ☒ di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in enti di diritto privati regolati o finanziati dall'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora (art. 4, comma 1 D.lgs. 39/2013);
- ☒ di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dall'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora (art. 4, comma 1 D.Lgs. 39/2013);
- ☒ di non avere ricoperto, nei due anni precedenti, incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale (art. 7 D.Lgs. 39/2013) .

ai fini delle cause di incompatibilità, con riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 9 - 12:

- ☒ di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 comma 1 del D.Lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

☒ di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono *incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.*

☒ di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

☒ di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 2 del D.Lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e Commissario Straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, o di Parlamentare.

☒ di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della Giunta o del Consiglio della Regione;
- b) con la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

OPPURE

☐ che sussistono le seguenti cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni sopra richiamate del D.Lgs. 39/2013:

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

Trattamento dati personali:

di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679, alla raccolta dei dati forniti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e che dovranno essere utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Luogo e data

Pitigliano, 30/01/2026

Il Dichiarante

Giulia Ricci

Nota 1 – Codice Penale

Articolo 314 - Peculato; Articolo 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui; Articolo 316-bis - Malversazione a danno dello Stato; Articolo 316-ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; Articolo 317 - Concussione; Articolo 318 - Corruzione per l'esercizio della funzione; Articolo 319 - Corruzione indebita a dare o promettere utilità; Articolo 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; Articolo 321 - Pene per il corruttore; Articolo 322 - Istigazione alla corruzione; Articolo 322-bis - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; Articolo 323 - Abuso d'ufficio; Articolo 325 - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio; Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio; Articolo 328 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione; Articolo 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica; Articolo 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità; Articolo 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa; Articolo 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.

Nota 2 - Art. 12 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

- 1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.*
- 2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e Commissario Straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, o di Parlamentare.*
- 3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:*
 - a) con la carica di componente della Giunta o del Consiglio della regione interessata;*
 - b) con la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;*
 - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione”.*

Nota 3 - Art. 22 comma 3 D.Lgs. n. 39/2013

“Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 del presente decreto non si applicano agli incarichi presso le Società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate”.